

SOTTOPRODOTTO O RIFIUTO? **LA NORMATIVA ITALIANA, I CRITERI** **DI CLASSIFICAZIONE E IL RUOLO** **NELLA SOSTENIBILITÀ**



Materiali informativi realizzati da DINTEC – Agenzia in house del Sistema camerale, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione istituzionale Unioncamere – MASE per le iniziative info-formative previste nel PNRR – Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Investimento 3.3 “Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”.

Supporto tecnico



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

PREMESSA

Quando si parla di sostenibilità ed economia circolare, uno dei temi cardine è la **corretta gestione degli scarti**. Non tutti, infatti, sono considerati rifiuti ed è necessario comprendere quando un materiale od oggetto può essere impiegato come risorsa e non smaltito.

A tal proposito, **l'Obiettivo 12 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030** promuove l'impiego di modelli green di produzione e di consumo, invitando organizzazioni, imprese e multinazionali all'uso efficiente delle risorse naturali, riducendo in modo considerevole la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo, invitando a rendicontare annualmente il proprio operato nell'ambito della sostenibilità.

Nel contesto dell'economia circolare, quindi, non si può non attuare una distinzione tra rifiuto e sottoprodotto, poiché la definizione e la distinzione ha implicazioni specifiche in termini di gestione, costi e responsabilità nel rispetto della legge vigente.

12 CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI



SOTTOPRODOTTO O RIFIUTO?

La Direttiva 2008/98/CE determina il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'Unione Europea, ed è recepita nell'ordinamento giuridico nazionale, con il **D.Lgs. 205/2010**. La direttiva, all'**art. 3**, chiarisce che il **rifiuto** è *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi"*. Tale definizione viene ripresa e recepita dall'articolo 183 del Testo Unico Ambientale, il D.Lgs. 152/2006, che definisce un rifiuto con la medesima definizione citata.

Un **sottoprodotto**, invece, è una sostanza o un materiale che deriva da un processo produttivo, ma che non viene intenzionalmente prodotto, non sarà smaltito come rifiuto, non avendo mai avuto tale natura, può essere riciclato e destinato ad altri usi con minor impatto sull'ambiente. La definizione di sottoprodotto è contenuta all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 che recepisce l'articolo 5 della Direttiva 2008/98/CE.

Ecco cosa si legge sull'**art 184 bis** a proposito:

"È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

Il rispetto di tutti e quattro i requisiti è condizione necessaria e devono sussistere contemporaneamente. Se solo uno viene meno, il materiale non verrà più classificato come sottoprodotto, bensì come rifiuto.

ESEMPI DI SOTTOPRODOTTI

Esistono diversi **sottoprodotti**, ed ecco, a proposito, alcuni **esempi significativi**:

SETTORE AGROALIMENTARE



VINACCE D'UVA E SANSE
DI OLIVA RIUTILIZZATI IN
FERTILIZZANTI ORGANICI

SETTORE AGRICOLO



PAGLIA IMPIEGATA
COME LETTIERA
PER ANIMALI

SETTORE ZOOTECNICO



LETAME COME FERTILIZZANTE
NATURALE IN AGRICOLTURA

SETTORE EDILIZIO



LEGNO, SEGATURA
E TRUCIOLI COME SCARTI
NON CONTAMINATI
PER ESSERE REIMPIEGATI
SONO CONSIDERATI SOTTOPRODOTTI
DEL SETTORE EDILIZIO ANCHE LE
ROCCE DA SCAVO UTILIZZATE
PER I RIPIPIAMENTI, SEMPRE SE NON
PRESENTINO CONTAMINAZIONI E
RISPETTINO TUTTI I REQUISITI

SETTORE INDUSTRIALE



POLVERI DI ACCIAIO
DERIVATE DALLA LAVORAZIONE
DEI METALLI RIUTILIZZABILI IN
ALTRI PROCESSI PRODUTTIVI

Inoltre, nella categoria rientrano anche i **S.O.A.**, ossia i **Sottoprodotti di Origine Animale, non destinati al consumo umano**, come espresso dal Regolamento (CE) n.1069/2009, il cui Regolamento (UE) n. 142/2011, stabilisce le misure di attuazione, norme di sanità pubblica e la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Il riferimento è a corpi interi, parti o sezioni di essi, e prodotti derivati e ottenuti dalla lavorazione di sottoprodotti di origine animale. I S.O.A. sono classificati in tre categorie, definiti nell'articolo 8, a seconda del livello del rischio sanitario che rappresentano.

CATEGORIA 1

MATERIALI CON LIVELLO DI RISCHIO SANITARIO ELEVATO

1. Corpi interi o solo alcune parti di animali sospettati di essere affetti da TSE, Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili.
2. Animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione della TSE.
3. Animali da compagnia, da giardino zoologico e da circo, quindi non d'allevamento, selvatici o impiegati in esperimenti.
4. Animali selvatici sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili ai loro simili o all'uomo.
5. Materiali specifici a rischio, quindi corpi interi o solo alcune parti contenenti sostanze nocive al momento dello smaltimento.
6. Sottoprodotti ottenuti da animali sottoposti a trattamenti illeciti e contenenti sostanze e agenti nocivi per l'ambiente, qualora i residui non rispettino i livelli consentiti dalla normativa vigente.
7. Sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue da impianti che trasformano materiali di categoria 1 o stabilimenti in cui viene effettuata l'asportazione di materiale specifico a rischio.
8. Rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che compiono tragitti internazionali.
9. Miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

CATEGORIA 2

MATERIALI CON LIVELLO DI RISCHIO SANITARIO MENO ELEVATO

1. Stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente.
2. Sottoprodotti di origine animale raccolti nel trattamento delle acque reflue, da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2 o da macelli.
3. Sottoprodotti di origine animale, contenenti residui di sostanze inquinanti e non idonei al consumo umano a causa di corpi estranei, importati da altri Paesi e non rispettanti la legislazione veterinaria comunitaria vigente relativa all'importazione o introduzione nel nuovo territorio.

4. Animali e parti di essi non macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi quelli nell'ambito di misure di lotta alle malattie, feti, ovociti, embrioni e pollame morto nell'uovo
5. Miscele di materiali di categoria 2 e 3 e sottoprodotti di categoria 1 e 3

CATEGORIA 3

MATERIALI CON LIVELLO DI RISCHIO SANITARIO POCO ELEVATO

1. Carcasse e parti di animali macellati dichiarati idonei al consumo umano secondo la legge, ma non destinati al consumo per scopi commerciali per problemi di fabbricazione o altri difetti che non presentano rischi per l'uomo
2. Alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non più destinati all'uso per motivi commerciali a causa di problemi di fabbricazione, difetti di confezionamento o altre motivazioni che presentano rischi per la salute pubblica o degli animali
3. Carcasse o corpi e parti di animali non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali
4. Teste di pollame, pelli, inclusi ritagli e frammenti di animali diversi dai ruminanti, setole di suini, piume
5. Sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali
6. Sangue di animali, eccetto i ruminanti, che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legge vigente
7. Sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi, animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, e sottoprodotti provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano i quali non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali
8. Prodotti derivati da animali terrestri tra cui sottoprodotti dei centri di incubazione, uova, e gusci d'uovo e invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali
9. Rifiuti di cucina e ristorazione

I **S.O.A** possono essere smaltiti o recuperati e riutilizzati per produrre fertilizzanti e altri prodotti derivati come cosmetici, dispositivi medici e medicinali veterinari.

Non sono considerati come sottoprodotti — che non hanno mai avuto la caratteristica di un rifiuto — gli **"End of Waste"**, ossia i residui di lavorazione che hanno perso la qualifica di "rifiuti" a seguito di specifiche operazioni, incluse quelle di recupero e riutilizzo.

Il concetto di fine rifiuto viene regolato dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, che recepisce l'articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE.



I VANTAGGI DEI SOTTOPRODOTTI E LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

Ma quali sono i vantaggi per un'azienda in merito all'uso dei sottoprodotti a livello ambientale, industriale e il ruolo nella sostenibilità? Eccone alcuni:



Le leggi che regolano i sottoprodotti sono altre a livello europeo, dalla **Direttiva 2008/98/CE**, relativa ai rifiuti, **alla Direttiva (UE) 2018/851**, che ne è una modifica, al **Regolamento (CE) n. 1069/2009** che specifica norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano — che abroga il **Regolamento (CE) n. 1774/2002** sui sottoprodotti di origine animale — e il Regolamento (UE) n.142/2011 in cui sono indicate le disposizioni di applicazione del testo appena nominato.

A livello nazionale, in Italia, oltre al Testo Unico Ambientale, le aziende e tutti i soggetti che utilizzano o scambiano materiali di scarto devono far riferimento al **Decreto 13 ottobre 2016 n. 264**, ossia il *Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti*, **emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, che garantisce una più sicura applicazione della normativa vigente. Si citeranno ora alcuni articoli esemplificativi.

- **L'articolo 1** del DM 264/16 specifica che i requisiti necessari per *"escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo"*.
- **Nell'articolo 2** è espressa la definizione di sottoprodotto come *"residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, specificando che deve essere derivato da un processo produttivo.
- **L'articolo 4** evidenzia la modalità d'uso dei sottoprodotti che non sono *"stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo"*. Inoltre, nel comma 2 si sottolinea che *"resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore"*.
- **L'articolo 8** riguarda il deposito e la movimentazione, nel dettaglio *"il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali, e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori"*.
- **L'articolo 10** è incentrato sulla piattaforma di scambio tra domanda e offerta secondo cui *"per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti"*. E ancora, nel comma 2 si legge che *"nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività"*.

Successivamente all'emanazione del D.M. 264/16, il MASE, per ulteriori chiarimenti, ha emanato la **Circolare n.3084 del marzo 2017** in cui specifica che *“la qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

In vista di ciò ***“l'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e [...] la mancata iscrizione non comporta immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti”***.

Inoltre, *“la consultazione degli elenchi potrebbe invece essere effettuata [...] anche su un unico sito Internet, indicato dalle Camere, con l'unica accortezza di consentire la possibilità di visionare i dati secondo la ripartizione territoriale di riferimento e, in particolare, rendendo percettibile l'iscrizione di ciascuno dei produttore o utilizzatori all'elenco della singola Camera di commercio territorialmente competente, dal momento che è a ciascuna di esse che è giuridicamente intestata la funzione”*.

E ancora, come si legge, *“si ritiene utile che le Camere definiscano in modo omogeneo le procedure o la modulistica, tenendo presente che non vi è una codifica specifica per i sottoprodotti e che, pertanto, **l'indicazione della ‘tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività’ dovrebbe essere effettuata per macrocategorie o con sintetiche informazioni descrittive**”*.

A due mesi dalla Circ. n.3084/2017, è stata pubblicata la **Circolare n. 7619 del 30 maggio 2017** che esplica ulteriori chiarimenti sul Decreto 13 ottobre 2016, n. 264 secondo cui le aziende devono dimostrare e confermare la sussistenza dei requisiti richiesti se decidono di utilizzare i sottoprodotti. Prendendo in esame il punto 5, si evidenzia che, anche se non sono obbligatori, ***“gli strumenti probatori indicati dal decreto sono la documentazione contrattuale e la scheda tecnica, di cui all'articolo 5, commi 4 e 5”***.

In particolare, *“il primo requisito della cui sussistenza si può formare la prova tramite il concorso della documentazione contrattuale, ovviamente, è quello della “certezza dell'utilizzo”, di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lett. b). [...] Tramite la scheda tecnica, invece, gli operatori potranno fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 184-bis, comma 1”*.

Approfondendo questa questione la scheda tecnica ***“consente, infatti, di identificare i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione del sottoprodotto (produttore, utilizzatore ed eventuali intermediari), di descrivere il processo di produzione da cui origina il sottoprodotto, nonché le specifiche tecniche del materiale che deve essere impiegato e le modalità di gestione dello stesso, fino all’utilizzo”.***

In merito al punto 7, **la scheda tecnica deve indicare il tempo massimo previsto per il deposito**, e se questo decorre senza che il materiale o l’oggetto sia stato utilizzato, perderà la qualifica di sottoprodotto e successivamente alla scadenza dovrà essere considerato come rifiuto; oppure, basterà compilare una nuova scheda tecnica, se, come si legge, *“il residuo presenti ancora le caratteristiche per poter essere qualificato come sottoprodotto, eventualmente destinato ad un impiego differente da quello in origine previsto”.*

LA SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE E LA DIMENSIONE CONTRATTUALE

Per una corretta comprensione e compilazione dell'uso dei sottoprodotti è necessario attenersi al **DM 264/16**, in particolare all'**art 5**, secondo cui *"il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto"*.

- Il **comma 5** specifica la funzione della scheda tecnica che *"il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica"*, mentre il 6 illustra che *"le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA"*.
- L'**articolo 8 comma 4** evidenzia che *"la responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo"*.
- L'**articolo 9** chiarisce poi che *"le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto"*, pena reati o sanzioni, come previsto dalla legge.

Come ampiamente vagliato finora, la gestione dei sottoprodotti comporta obblighi precisi e impone una disciplina probatoria rigorosa. Conoscere la normativa italiana, oltre che applicarla correttamente, per le aziende è una necessità, e sapere la differenza tra rifiuto e sottoprodotto evita sanzioni legali e permette di affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo in ottica della transizione ecologica e di un'economia circolare tangibile.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



UNIONCAMERE